



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI GIROLAMO, DE LUCIA e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2022 <sup>(\*)</sup>

Disposizioni per la promozione dell’arte di strada negli spazi pubblici del territorio comunale e nazionale, nonché delega al Governo per l’adozione di un codice nazionale degli artisti di strada

---

(\*) Testo non rivisto dalla presentatrice

ONOREVOLI SENATORI. – La presente iniziativa legislativa – elaborata e discussa dal Liceo classico G. D’Annunzio di Pescara nell’ambito dell’iniziativa «Un giorno in Senato 2019-2020» – ha per suo fine quello di promuovere le potenzialità del patrimonio culturale e la tutela ambientale. Nell’apprezzare il lavoro svolto il presente disegno di legge intende riprendere e valorizzare il lavoro di questi giovani ragazzi. Se le case sono custodi di memorie intime, la strada è il luogo dell’incontro, della vita, delle cose che accadono, dello scorrere degli eventi, è la memoria fisica della città, delle sue manifestazioni, della sua *routine* rumorosa e affollata. Perché sfasature, solo in apparenza casuali, in realtà sono in grado di tramutare la memoria in colori e fantasia, se è vero – come sosteneva un grande abruzzese qual è stato lo scrittore Ennio Flaiano – che «anche i luoghi conoscono una loro felicità».

Fra coloro che partecipano di questa felicità, al punto di sentirsene parte, divenendo «di strada», si contano in particolare gli artisti: funamboli, prestigiatori, giocolieri, mimi, cantanti, danzatori, tutti coloro che, per esibirsi, si sottraggono a un palcoscenico convenzionale, regalando e arricchendo d’arte e bellezza il nostro consueto scenario urbano. Altro esempio visivo sono i *writers* che – con opere sui muri, supporti e installazioni – danno una seconda possibilità a edifici e luoghi che le amministrazioni comunali *in primis* spesso non riescono o addirittura rinunciano a sistemare e restaurare con risorse pubbliche. Sono, in breve, un esempio di creatività, inventiva, vitalità, colore, sia per chi si ferma a guardarli sia per

chi risiede negli immediati dintorni, diventando catalizzatori di luce e di energia.

Proprio in questo periodo in cui è stato più difficile vivere lo spazio urbano a causa dell’emergenza sanitaria, il «vuoto» delle città è stato reso ancora più evidente dalla chiusura di teatri, musei e cinema, dall’assenza di spettacoli e di concerti ma anche, e soprattutto, di quelle manifestazioni culturali, sempre più diffuse negli ultimi anni in quasi tutte le città d’Italia e del mondo, che vedono protagonisti gli artisti di strada.

Il Festival «Ferrara Buskers», per esempio, esiste dal 1998 e quest’anno, per via della pandemia, è stato fortemente ridimensionato, tolto dalla strada e collocato ai cortili dei palazzi più importanti della città.

Il 2020, insieme con il 2021, sono stati anni difficili, particolarmente per chi si occupa di arte e spettacolo, e ancora di più per chi si esibisce nelle piazze e nelle strade. D’altra parte il distanziamento sociale cui siamo stati e saremo ancora, se pur in parte, costretti, potrebbe trasformarsi invece in un’occasione per promuovere finalmente l’arte di strada in tutte le sue forme attraverso spettacoli e laboratori da realizzare in spazi aperti.

Con il presente disegno di legge, infatti, s’intende considerare l’arte di strada nella sua accezione più ampia, come «arte pubblica», nel suo rapporto col territorio e con la cittadinanza e nel suo ruolo di strumento generatore di comunità in grado di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione dello spazio pubblico. L’arte di strada non è una semplice forma di spettacolo o una semplice espressione artistica, bensì un veicolo di conoscenze, i cui depositari sono gli artisti: sua caratteristica fondamentale è pro-

prio una modalità di rappresentazione basata sulla stretta relazione tra spettacolo, pubblico e luogo. Gli artisti di strada sono riusciti a portare negli occhi di casuali o frettolosi passanti immagini che probabilmente non avrebbero mai incontrato, come quelle ispirate al *Codex Seraphinianum* di Luigi Serafini, un libro di grande successo nella categoria « Art e Design », opera del tutto fantastica assai conosciuta e celebrata solo nel novero degli addetti ai lavori. Cosa rimane nella mente degli spettatori non è dato saperlo, ma ciò che importa è che la mediazione culturale è evidente. Un altro esempio è rappresentato dall'esperienza del « Teatro delivery » a Milano che porta il teatro all'interno dei cortili dei condomini e nelle case.

Ripartire dallo spazio pubblico significa recuperare lo spirito dell'articolo 9 della Carta costituzionale, per cui è la Repubblica, ovvero i cittadini che hanno il diritto-dovere di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico artistico nonché di promuovere la cultura e la ricerca.

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva dalla legge 1° ottobre 2020, stabilisce che il patrimonio culturale – come sostiene Giuliano Volpe, presidente emerito del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici – non è proprietà dei professori, degli storici dell'arte o del Ministero. Si tratta, cioè, di un insieme di risorse e non di cose che le popolazioni individuano come espressione di cultura, tradizioni, sensibilità.

La Convenzione apre a una visione di più ampio respiro passando, in buona sostanza, dal diritto del patrimonio culturale al diritto al patrimonio culturale per tutti.

Tali intuizioni, tuttavia, erano già presenti nella precedente Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167.

Il patrimonio culturale non è solo costituito da monumenti o oggetti, come indicato nella Convenzione Unesco del 1972, ma anche da manifestazioni ed espressioni orali, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze pratiche concernenti la natura e l'universo, nonché l'artigianato tradizionale. Già nella Convenzione del 2003 appaiono termini come « salvaguardia », « comunità di eredità » e « responsabilità ». Occorre fare in modo che questi principi non rimangano solo sulla carta. Nell'articolo 15 della citata Convenzione del 2003 si invitano gli Stati a fare « ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione ». La nostra Costituzione, ancora, all'articolo 3 afferma che è « compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». Ebbene: aggiungiamo che dovrebbero essere rimossi anche quegli ostacoli che impediscono una partecipazione di tipo culturale.

In molte città proprio gli artisti di strada sono stati promotori di una pratica di cittadinanza attiva, diretta alla rigenerazione artistica del territorio, sia quali interpreti dello spettacolo di strada sia in qualità di *street artist*, ma hanno dovuto scontrarsi con molti pregiudizi e districarsi con orpelli burocratici e legislazioni diverse da regione a regione, da comune a comune.

Per ciò che concerne i riferimenti normativi, in Italia il teatro di strada non era con-

templato nella legge sul teatro, mentre « il libero esercizio a cappella » era bandito dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Inoltre, numerosi sono gli artisti portati in tribunale per reati di imbrattamento e danneggiamento, in base agli articoli 635 e 639 del codice penale, anche nei casi in cui l'opera, spesso di notevole pregio artistico, era stata realizzata su supporti già danneggiati o rovinati (vedi, ad esempio, il caso di Alice Pasquini, in arte « Alicè »).

Tra i Paesi europei la Francia è sicuramente quello che ha maggiormente promosso le attività legate all'arte di strada: nasce nel 1993 il Centro di documentazione sulle arti di strada, *Hors Les Murs*; viene riconosciuta ufficialmente l'attività di *Lieux Publics*, un centro di residenza per artisti a Marsiglia che diventa il primo Centro nazionale delle arti di strada; si attua la prima iniziativa a favore della formazione specifica finanziata dallo Stato in materia di arti di strada (*Formation avancée itinerante des arts de la rue*), che mira alla preparazione e all'apprendistato di figure professionali in grado di allestire spettacoli di alta qualità. Ma l'elemento certamente più caratteristico del modello di organizzazione dello spettacolo dal vivo in Francia è il « Regime di intermittenza dello spettacolo » del 1936, che stabilisce un'assicurazione speciale contro la disoccupazione, un sistema di protezione che nei periodi di inattività viene incontro a tutte le difficoltà correlate all'atipicità del lavoro dell'artista.

Per tutelare tale categoria sono sorte alcune associazioni come la Federazione nazionale arti di strada (FNAS), l'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), l'associazione Artisti multimodali italiani Codacons per l'arte (AMICA). Recentemente sono state presentate due proposte di legge a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, una da parte dell'onorevole Gribaudo e l'altra da parte del senatore Verducci, che

dimostrano quanto sia urgente intervenire in questo settore.

Con il presente disegno di legge s'intende in particolare collegare le arti di strada alla politica culturale delle città, secondo i principi della Convenzione di Faro e in relazione anche a quanto affermato nella « Nuova agenda europea per la cultura » di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, e al Comitato delle regioni, COM(2018) 267 *final* del 22 maggio 2018: « La cultura, le arti, la creatività e le industrie creative sono interdipendenti. La combinazione di conoscenze e competenze specifiche dei settori creativi della cultura con quelle di altri settori, fra cui le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, il turismo, l'attività produttiva, i servizi e il settore pubblico, favorisce la generazione di soluzioni innovative ».

Molti esempi in Italia e nel mondo evidenziano queste potenzialità di intervento dell'arte di strada sulla società. Per esempio la scuola elementare « Lola Di Stefano » di Roma ha realizzato una breve esperienza di arte di strada nell'ambito delle attività didattiche per seminare nelle giovani menti il senso di partecipazione attiva a un sistema sociale complesso quale è oggi una grande città. Pensiamo all'esperienza realizzata per iniziativa di una struttura privata a Palermo nell'ambito del progetto « Borgo Vecchio Factory » e finalizzata a un tentativo di riscatto sociale dei bambini. Consideriamo anche il tempo che questi artisti dedicano allo studio, alla ricerca, alla preparazione, all'aggiornamento professionale; questo tempo è indispensabile e parte integrante dell'effettivo lavoro.

Il presente disegno di legge pertanto vuole intervenire sui seguenti punti:

a) promuovere il riconoscimento ufficiale delle arti di strada come ~~capaci~~ fattori in grado di creare punti di bellezza e di novità all'interno delle nostre città;

b) rivalutare lo spazio pubblico e di favorire la partecipazione dei cittadini alla tutela e alla valorizzazione del territorio;

c) contribuire alla coesione sociale, alla rigenerazione estetica e culturale dell'ambiente costruito e al rafforzamento della capacità attrattiva dei luoghi;

d) introdurre una definizione di arte di strada (articolo 1);

e) promuovere l'arte di strada attraverso progetti finanziati dal Ministero della cultura ed emanare bandi per l'erogazione di borse di studio e per la selezione della capitale italiana dell'arte di strada (articolo 2);

f) prevedere una regolamentazione unica in tutto il territorio italiano per gli artisti di strada (articolo 3);

g) istituire un albo nazionale degli artisti di strada (articolo 4).

Gli artisti di strada possono e devono rappresentare una mediazione, sempre più necessaria, nelle nostre società caratterizzate in senso interculturale e multiculturale, per promuovere la partecipazione della società civile alla vita politica della propria città. C'è bisogno, per questo, sempre più di un senso d'appartenenza e partecipazione, di presa in carico da parte degli abitanti della propria città. Occorre ritornare a una cittadi-

nanza vera, alla « comunità » nel senso letterale e più nobile, e recuperare quel bene immateriale presente nella città invisibile perché, come dice Cicerone, « società più intima è quella di appartenere alla stessa città ».

Vogliamo concludere con una riflessione di Paolo Inghilleri, ordinario di psicologia sociale all'Università degli studi di Milano, che nel suo libro, intitolato « Luoghi che curano », riconosce quanto risulti di vitale importanza - oggi più che mai - il recupero dei beni comuni, che infatti « costituiscono una vera e propria forma di capitale, un capitale sociale, cioè un sistema di relazioni attraverso il quale è possibile trasmettere informazioni e risorse cognitive ». I beni comuni sono processi che prima di tutto creano relazione e appartenenza « e questo porta alla nascita di una nuova qualità di cittadinanza che possiamo chiamare cittadinanza psicologica », ovvero al « fatto di sentirsi davvero appartenenti alla collettività e ai luoghi della nostra vita e di agire di conseguenza, come cittadini responsabili capaci di sviluppare comportamenti virtuosi che fanno star bene noi e fanno star bene la collettività ».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Principi e definizioni)*

1. La Repubblica, conformemente ai principi della, Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva dalla legge 1° ottobre 2020, di seguito « Convenzione di Faro », riconosce l'« arte di strada » quale forma di espressione artistica capace di contribuire efficacemente alla creazione di comunità sostenibili e società coese, nel rispetto del patrimonio culturale e della diversità culturale.

2. Per « arte di strada » si intendono:

a) le espressioni di artisti che, in spazi autorizzati o su superfici e supporti propri comunque aperti al pubblico, realizzano graffiti, disegni o parole mediante impiego di tecniche elaborate, quali lo *stencil*, le installazioni, i *murales*, gli *stickers* e i *poster*;

b) gli spettacoli di strada di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2005, le espressioni artistiche di giocolieri, *clown*, acrobati, equilibristi, trampolieri, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, con particolare riferimento a esibizioni musicali, spettacoli teatrali e di danza svolti liberamente in spazi aperti al pubblico.

## Art. 2.

*(Delega al Governo per l'adozione di un codice nazionale degli artisti di strada)*

1. Al fine di promuovere l'arte di strada quale momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività in relazione allo spazio urbano, nonché facilitare e incentivare il libero esercizio delle arti di strada stabilendo i diritti minimi inalienabili degli artisti che intendono utilizzare spazi pubblici anche in ottemperanza ai doveri derivanti dall'articolo 4 della Costituzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di redigere un codice nazionale degli artisti di strada che valorizzi le diverse modalità con le quali l'arte di strada può manifestarsi, anche attraverso accordi di collaborazione, partenariato culturale e gemellaggio tra enti locali o altre istituzioni pubbliche senza scopo di lucro, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

*a)* prevedere procedure amministrative unitarie per la richiesta e la concessione dei permessi finalizzati allo svolgimento dell'attività;

*b)* prevedere specifiche tutele legali per gli artisti di strada, anche modificando la disciplina vigente in merito alla tutela del diritto d'autore;

*c)* disciplinare le modalità di svolgimento delle prestazioni artistiche nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza e decoro urbano, ovvero delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale e allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere;

*d)* stabilire le caratteristiche dei materiali, degli strumenti e delle attrezzature mobili necessari per svolgere le attività, nonché delle modalità e dei parametri di esibizione e di espressione artistica;

e) prevedere uno specifico apparato sanzionatorio per il mancato rispetto delle modalità e delle regole di cui alla lettera c);

f) prevedere l'emanazione di bandi per l'attivazione di percorsi culturali nelle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado e nei comuni che promuovono l'arte di strada, attraverso incontri, seminari e convegni;

g) istituire borse di studio per giovani artisti di strada che si sono segnalati nelle manifestazioni comunali e regionali;

h) predisporre un bando annuale per la selezione della capitale italiana degli artisti di strada.

2. Il codice nazionale di cui al comma 1 deve altresì prevedere:

a) l'istituzione di un albo professionale degli artisti di strada;

b) la definizione di modelli e tipologie contrattuali per le prestazioni rese dagli artisti di strada, nonché le autorizzazioni necessarie e le norme per l'assegnazione degli spazi urbani;

c) l'istituzione di reddito di formazione artistica, per coloro che svolgono con continuità l'attività di artisti di strada, insieme con la previsione dei criteri e del limite minimo di ore lavorative documentate necessarie per poterne fare richiesta, che in ogni caso non deve essere inferiore a 100;

d) il finanziamento di progetti nel settore dell'arte di strada, promuovendo la creazione di spazi e laboratori attrezzati per l'elaborazione creativa e le attività di formazione e aggiornamento;

e) l'assegnazione di contributi annuali a soggetti pubblici e privati che promuovono, attraverso manifestazioni, rassegne e *festival*, le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio archi-



tettonico e monumentale, di rivitalizzazione delle aree urbane centrali e periferiche.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

## Art. 3.

*(Competenze dei comuni)*

1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del codice nazionale degli artisti di strada di cui all'articolo 2, definiscono orari e spazi per le esibizioni degli artisti di strada, redigono un dettagliato elenco degli spazi urbani messi a disposizione per l'arte di strada, corredato da apposite mappe e fotografie; individuano i locali inutilizzati da più di due mesi e ne dispongono l'affitto temporaneo.

2. In linea con le iniziative partecipative ispirate dal piano d'azione della Convenzione di Faro, al fine di tutelare e valorizzare lo spazio urbano e promuovere le iniziative ritenute più adatte alle peculiarità del territorio e alle proprie tradizioni culturali, i comuni istituiscono una Commissione patrimoniale artistica per la tutela e la valorizzazione dello spazio urbano e, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del codice nazionale degli artisti di strada, adottano il regolamento della Commissione medesima.

3. La Commissione patrimoniale artistica, di cui al comma 2, ha durata triennale ed è costituita dal sindaco o da un suo delegato, dall'assessore alla cultura, da una rappresentanza di artisti di strada, nonché da un numero variabile di cittadini stabilito dal consiglio comunale sulla base del numero degli abitanti, e ha fra i suoi compiti:

a) segnalare gli spazi di degrado urbano;

b) elaborare un programma triennale di educazione artistica al territorio e alla sua valorizzazione da attuare in collaborazione con la cittadinanza;

c) salvaguardare e tutelare le opere di particolare pregio realizzate nel territorio dai giovani artisti di strada.

4. Le amministrazioni comunali possono richiedere, ai proprietari di immobili sui

quali intendono eseguire lavori di demolizione, rifacimento o pitturazione delle pareti esterne, di indicare nella comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nella denuncia di inizio attività (DIA), o nella richiesta di permesso di costruire, la presenza sul muro di un'opera di graffitismo o *Street Art*.

5. Le amministrazioni comunali provvedono alla stipula di convenzioni con il Ministero della cultura e con le regioni per il finanziamento delle iniziative di cui alla presente legge.

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato con un finanziamento pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2023, con la finalità di tutelare, valorizzare e promuovere l'attività la funzione svolta dall'arte di strada.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00